



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI FIRENZE

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>MAININI</b>	<b>ELISABETTA</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>VICIANI</b>	<b>ALESSANDRO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>BERTOZZI</b>	<b>MARCELLO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 273/2015  
depositato il 04/02/2015

- avverso la sentenza n. 358/2014 Sez.3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LUCCA  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LUCCA

**pronosto dagli appellanti:**

**difeso da:**

**difeso da:**

**Atti impugnati:**

- DINIEGO RIMBORSO n° SIL/RIF. IST. 27/7/2011 IRPEF-ALTRO 2000
- DINIEGO RIMBORSO n° SIL/RIF. IST. 27/7/2011 IRPEF-ALTRO 2001
- DINIEGO RIMBORSO n° SIL/RIF. IST. 27/7/2011 IRPEF-ALTRO 2002
- DINIEGO RIMBORSO n° SIL/RIF. IST. 27/7/2011 IRPEF-ALTRO 2003
- DINIEGO RIMBORSO n° SIL/RIF. IST. 27/7/2011 IRPEF-ALTRO 2004
- DINIEGO RIMBORSO n° SIL/RIF. IST. 27/7/2011 IVA-ALTRO 2000
- DINIEGO RIMBORSO n° SIL/RIF. IST. 27/7/2011 IVA-ALTRO 2001
- DINIEGO RIMBORSO n° SIL/RIF. IST. 27/7/2011 IVA-ALTRO 2002

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 273/2015

UDIENZA DEL

08/02/2017 ore 10:00

N°

994/17

PRONUNCIATA IL:

08.02.2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13.04.2017

Il Segretario  
Il Collaboratore Tributario  
(Claudia La Bozzetta)

*La Bozzetta*





(segue)

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 273/2015

UDIENZA DEL

08/02/2017 ore 10:00

DINIEGO RIMBORSO n° SIL/RIF. IST. 27/7/2011 IVA-ALTRO 2003  
DINIEGO RIMBORSO n° SIL/RIF. IST. 27/7/2011 IVA-ALTRO 2004  
DINIEGO RIMBORSO n° SIL/RIF. IST. 27/7/2011 IRAP 2000  
DINIEGO RIMBORSO n° SIL/RIF. IST. 27/7/2011 IRAP 2001  
DINIEGO RIMBORSO n° SIL/RIF. IST. 27/7/2011 IRAP 2002  
DINIEGO RIMBORSO n° SIL/RIF. IST. 27/7/2011 IRAP 2003  
DINIEGO RIMBORSO n° SIL/RIF. IST. 27/7/2011 IRAP 2004

Il Sig. \_\_\_\_\_ - Difeso dal Dott. \_\_\_\_\_ e  
dall'Avv. \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_ presso lo studio del Dott.  
\_\_\_\_\_ Viale \_\_\_\_\_, propone appello ex art. 52 D. Lgs. n.546/92 contro  
la Direzione Provinciale di Lucca dell'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 358/03/14 della  
Commissione Tributaria Provinciale di Lucca emessa il 16/09/2013 e depositata il 27/06/2014 con la  
quale la Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, aveva respinto il ricorso proposto dal sig.  
Cipollini contro il Silenzio Rifiuto al Rimborso Imposte Dirette e IVA per i periodi d'imposta: 2000 -  
2001 - 2002 - 2003 - 2004 .La Direzione Provinciale di Lucca, in persona del suo Direttore *pro-*  
*tempore*, ai sensi degli artt. 54 e 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituisce  
nel presente giudizio di appello mediante proprie controdeduzioni.

#### FATTO

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Lucca notificava al Sig. \_\_\_\_\_ gli avvisi di  
accertamento n. \_\_\_\_\_  
attraverso i quali rettificava le dichiarazioni dei redditi del contribuente per gli anni di imposta dal  
2000 al 2004. Avverso i citati atti il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria  
Provinciale di Lucca.

Nel maggio 2008 il Sig. \_\_\_\_\_ e l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Lucca  
addivenivano ad una conciliazione extragiudiziale, usufruendo della facoltà concessa dall'art. 48  
Dlgs 546/92 con la quale parte contribuente concordava di pagare la somma di € 1.134.811,05  
oltre interessi di rateazione, per chiudere la propria posizione con il Fisco.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca adita, preso atto dell'intervenuto accordo  
e, per l'effetto, della definitiva risoluzione della lite tra le parti, dichiarava cessata la materia del  
contendere con la sentenza n. 53/4/08.

In data 06/06/2011 il Sig. \_\_\_\_\_ presentava presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione  
Provinciale di Lucca, istanza di rimborso dell'imposta sul reddito, dell'imposta regionale  
sull'attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e addizionali, compresi gli accessori,  
versati in esito al giudizio conclusosi con la sentenza n. 53/04/08 della Commissione Tributaria  
Provinciale di Lucca pronunciata il 21/05/2008, depositata il 30/06/2008 e dichiarativa  
dell'intervenuta cessazione della materia litigiosa.

Avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia il sig. \_\_\_\_\_ inoltrava ricorso presso la  
Commissione Tributaria Provinciale di Lucca e chiedeva che venisse dichiarato il diritto al rimborso  
delle imposte pagate in forza della sentenza del giudice penale a lui favorevole, sostenendo che la  
Pubblica Amministrazione avrebbe l'obbligo di adeguarsi al giudicato del giudice penale in quanto

soltanto quello sarebbe l'unico pronunciamento definitivo sulla fondatezza della pretesa erariale.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio replicando alle richieste di parte privata osservando come non sussista alcun rapporto di dipendenza tra il processo tributario e quello penale e che con la conciliazione si realizza un assetto negoziale avente natura novativa rispetto alle originarie pretese delle parti; che nel caso di specie si era in presenza di una situazione ormai definitivamente chiusa, cristallizzata e giuridicamente definita.

La C.T.P. di \_\_\_\_\_, con la sentenza n. 358/03/14, depositata il 27/06/2014, dopo aver dato conto delle rispettive posizioni decideva di rigettare il ricorso.

In data 30/01/2015 il sig. \_\_\_\_\_ propone appello avverso la sentenza emessa dalla CTP di \_\_\_\_\_, richiedendone la integrale riforma, richiamando le tesi esposte nel primo grado di giudizio e sostenendo che i giudici della CTP abbiano travisato il contenuto degli articoli 46 e 48 del D.Lgs 546/98 in mancanza di un accordo definitivo sottoscritto ed in mancanza di una motivazione sul provvedimento di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lucca, Ufficio Legale, si costituisce in giudizio per resistere all'appello *ex adverso* presentato ritenendolo assolutamente infondato in fatto e in diritto.

Questa Commissione osserva: la Corte Suprema afferma che in tema di rapporti fra il processo penale ed il processo tributario è stato più volte chiarito che: *"ai sensi dell'art. 654 c.p.p. - il quale aveva portata modificativa dell'art. 12 del D.L. n.429 del 1982, convertito in Legge n.516/1982 poi espressamente abrogato dall'art.25 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n.76, - l'efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario, poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova e, dall'altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna"* (cfr. Cass. n. 6337/2002, n. 10945/2005 e n. 2499/2006).

Con la sentenza n. 10269 del 16 maggio 2005 il giudice di legittimità ha preso posizione sulla vexata quaestio dell'efficacia del giudicato penale nel processo tributario.

In particolare, per la citata sentenza il giudicato penale non esplica alcuna efficacia nel giudizio tributario sicché l'esistenza di un provvedimento penale favorevole al contribuente non impedisce al giudice tributario una valutazione dei fatti conforme alle tesi dell'amministrazione.

Anzi il giudice tributario deve procedere ad una autonoma valutazione, secondo la regole proprie della distribuzione dell'onere della prova nel giudizio tributario, degli elementi probatori acquisiti nel processo penale, anche qualora ritenga di fondare il proprio convincimento su tali elementi (Cass. n. 17037/2002; n. 9109/2002).

L'efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario; nessuna autorità

di cosa giudicata può attribuirsi, nel separato giudizio tributario, alla sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione in materia di reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione Finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente. (Cass. 27919/2009).

Come la Suprema Corte ha ritenuto : "La conciliazione giudiziale rateale, prevista dall'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 si perfeziona solo con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'importo della prima rata concordata e con la prestazione della garanzia prevista sull'importo delle rate successive; in mancanza, non si verifica l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere, prevista dall'art. 66, comma 1, del citato D.Lgs. 546/1992.

Nel caso specifico l'intervenuta conciliazione delle rispettive pretese, ed il conseguente avvenuto pagamento dell'intero importo concordato per cui pendeva la lite tributaria, è istituto di natura processuale, attivato dal ricorrente, il quale, una volta esperito e raggiunto l'accordo conciliativo, estingue il contenzioso essendo venuta meno la materia del contendere.

L'accordo conciliativo raggiunto ex art. 48, cc 4 e 5, D. Lgs. 546/1992, è atto giuridicamente diverso ed autonomo dagli originari avvisi di accertamento impugnati, confermato e conclusosi con la sentenza n.53/04/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca pronunciata il 21/05/2008 e depositata il 30/06/2008 e reso definitivamente inoppugnabile dalla sentenza n. 358/03/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca emessa il 16/09/2013 e depositata il 27/06/2014.

**P.Q.M**

**La Commissione respinge l'appello. Spese compensate.**

**Firenze 08/02/2017**

**IL RELATORE**

**(A.Viciani)**



**IL PRESIDENTE**

**(E.Mainini)**